



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO I – GENERALITA’

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 4 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE

Art. 5 – TARIFFA

TITOLO II – MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 6 – COMPETENZE DEL GESTORE

Art. 7 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 8 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO, FREQUENZA DI RACCOLTA E
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO

Art. 9 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E
MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 10 – **NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Art. 11 – **MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA**

Art. 12 – **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI**

Art. 13 – **RACCOLTA E TRASPORTO**

Art. 14 – **SMALTIMENTO**

TITOLO III - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

Art. 15 – **RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA**

Art. 16 – **FINALITA'**

Art. 17 – **INDIRIZZI GENERALI**

Art. 18 – **RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI**

Art.19 – **ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Art. 20 – **STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE**

Art. 21- **INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI**

Art. 22 – **ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO**

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 23- DEFINIZIONI

Art. 24 – ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 26 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Art. 27 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

Art. 28 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Art. 29 – AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI

Art.30 – TERRENI NON EDIFICATI

Art.31 – AREE OCCUPATE DA MERCATI

Art. 32 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

Art. 33- CARICO E SCARICO MERCI

Art. 34 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Art. 35 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 36 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 37 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 38 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE

Art. 39 – RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 40 – DISPOSIZIONI DIVERSE

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 – CONTROLLO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 42 – DIVIETI E SANZIONI

TITOLO VI – VARIE

Art. 43- RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE

Art. 44 – DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI

Art. 45 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 46 – SANZIONI SPECIFICHE

In allegato al presente documento si riportano l'elenco, puramente indicativo, relativo ai codici CER (allegato 1) e rispettive descrizioni dei rifiuti elencati all'art. 4 ed il regolamento di gestione della stazione ecologica attrezzata (allegato 2).

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito delle competenze dell'Agenzia n. 5 della Provincia di Bologna, così come individuate dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dall'art. 21 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali, prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
- 2) L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 1, emana il presente regolamento nei confronti dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale, dei soggetti gestori del servizio e degli utenti.
- 3) Il Gestore effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e dell'art.59 del D.Lgs. 507/93.
- 4) Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 22/97, con particolare riferimento all'art. 21 ed è finalizzato a disciplinare:
 - a) Le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 nonché dell'art. 4 del D.M. 219/2000;
 - e) Le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 6/49
--	---	---	----------------

- g) L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
- h) Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare
- i) inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- j) Garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
- 5) Il Gestore:
- a) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- b) Può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- 6) La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
- 7) Il presente Regolamento non si applica:
- a) Ai rifiuti radioattivi;
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento di cave;
- c) Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici ed alle terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) Alle acque di scarico;
- e) Ai rifiuti allo stato liquido;
- f) Ai materiali esplosivi in disuso;
- g) Ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- h) Ai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua.
- i) Emissioni in atmosfera;
- j) Materiali infiammabili e/o esplosivi.

Art. 2 Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **Comune:** l'Amministrazione Comunale;
 - b) **ATO:** Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;
 - c) **Piano d'Ambito:** come definito dalla L.R.25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:
 - o Il modello gestionale ed organizzativo;
 - o Il piano finanziario degli investimenti;
 - o Il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
 - o Gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
 - o La tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire
 - d) **Gestore:** il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;
 - e) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - f) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - g) **Detentore:** Il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - h) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- i) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- k) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- l) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- m) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- n) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D dell'allegato B al D.lgs.22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97.
- o) **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità
- p) **Conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta
- q) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 comma m del D.Lgs 22/97 e s.s.m.m.i.i.
- r) **Raccolta itinerante:** le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- s) **Stazione ecologica di base o isola ecologica:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);
- t) **Stazioni ecologiche attrezzate:** aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili solo in alcuni orari prestabiliti);
- u) **Piattaforme ecologiche:** impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 9/49
--	---	---	----------------

- v) **Frazione umida:** rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità presenti nei rifiuti urbani ed assimilabili, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini;
- w) **Frazione secca:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme, sia nelle singole componenti;
- x) **Rifiuti speciali recuperabili:** sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- y) **Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali;
- z) **Rendiconto:** relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello di Dichiarazione Unico).

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

- 1) I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
- 2) Sono rifiuti **urbani**:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.L.gs. 22/97;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono classificati in:

- Rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private
- Rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti

3) Sono definiti rifiuti **urbani particolari**:

- Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione)
- Prodotti farmaceutici/medicinali
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- Oli minerali usati;
- Oli vegetali e grassi animali esausti;
- Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

4) Sono rifiuti **speciali**:

- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) Materiali da scavo che non rientrano nella seguente lettera l);
- h) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- i) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- j) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- k) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l) Sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle previste dal D.M. 471/99 Tab.1 " terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale."



Art. 4 Criteri di assimilazione

- 1) Si distinguono due finalità di assimilazione:
 - Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
 - Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

- 2) Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 18, comma 2, punto d) del D.Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa/tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi:

- 3) **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 22/97. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
 - a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs 22/97;
 - b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 7, comma 3, lettera d) del D.Lgs 22/97;
 - c) Attività commerciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) del D.Lgs 22/97;
 - d) Attività di servizio, di cui all'art. 7, comma 3, lettera f) del D.Lgs 22/97, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lettera h) del D.Lgs 22/97 e D.P.R. 254/03
 - e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs 22/97, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili)
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 12/49
--	---	---	-----------------

- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e simil pelle
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
 - Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
 - Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner..)
- 4) Rifiuti derivanti da attività agricole: Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000.
- 5) Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma....; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.
- 6) Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.

- 7) Si prevede una serie di esclusioni nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.
- 8) Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22 si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs 22/97
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende difarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
- 6) **Criteri quantitativi**: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
- Dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 22/97;
 - Della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - Della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 14/49
--	--	--	-----------------

- Delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

$n \cdot K_d \cdot \text{Superficie}$

$(1 < n < 5)$

di
dimensione

(K_d : coefficiente tabellare che rappresenta la produzione specifica potenziale rifiuti (kg/m^2) in relazione alla tipologia di attività non domestica ed alla del Comune)

- 7) L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 4, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti. Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni....);
- superfici aziendali complessive;

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire:

- i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti
- il calcolo per l'applicazione della tariffa.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

8) Considerazioni particolari:

- Rifiuti agricoli: come stabilito dagli accordi di programma per il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli tra le Amministrazioni Provinciali di Bologna e le realtà impegnate nel settore agricolo e nello smaltimento dei rifiuti, vengono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, i contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci per un quantitativo massimi annuo pari a 150 Kg:
- Rifiuti inerti e amianto: i rifiuti inerti, prodotti unicamente a livello domestico, sono assimilati ai rifiuti urbani. La produzione giornaliera massima conferibile non deve superare i 0,5 mc. Questi rifiuti dovranno essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata o con altre modalità stabilite dall'ATO o dall'Ente Gestore del servizio. I rifiuti inerti prodotti dalle Ditte impegnate nel settore dell'edilizia non sono assimilabili ai rifiuti urbani. Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, il presente Regolamento recepirà in maniera integrale gli accordi di programma in fase di elaborazione della Provincia di Bologna e Modena

**Art. 5
Tariffa**

- 1) Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, verrà istituita la relativa Tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.L.gs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) La tariffa sarà determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.
- 3) La tariffa è determinata dall'ATO e applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- 4) La determinazione della formula della tariffa e le modalità di riscossione sono definite da uno specifico documento adottato dall'ATO e sottoscritto dal soggetto Gestore del servizio pubblico

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 16/49
--	---	---	-----------------

- 5) Nell'applicazione della tariffa devono essere assicurate agevolazioni per le utenze domestiche, per le raccolte differenziate e riduzioni proporzionali alle quantità dei rifiuti assimilati avviati documentatamente a recupero.
- 6) La tariffa è riscossa dal soggetto Gestore del servizio pubblico.
- 7) Ai rifiuti di origine agricola, la cui gestione sia stata definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una specifica tariffa.

TITOLO II:
Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 6
Competenze del Gestore

- 1) La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa;
- 2) Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
- 3) Il Gestore, previa verifica dell'ATO, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) definire, in attuazione anche a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi
- 4) Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;
- 5) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATO, dal Gestore purchè non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
- 6) Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
- a) rifiuti urbani interni;
 - b) rifiuti urbani interni (beni ingombranti e durevoli);
 - c) rifiuti urbani esterni;
 - d) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e) spazzamento e lavaggio strade;
 - f) rifiuti abbandonati;
 - g) rifiuti urbani particolari;
 - h) stazioni ecologiche di base ed attrezzate;
 - i) rifiuti da raccolte differenziate;
 - j) rifiuti speciali assimilati;
 - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione;

il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 7 Gestione delle raccolte differenziate

- 1) Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 22/97, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'ATO. Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a) raccolta carta;
 - b) raccolta vetro;
 - c) raccolta lattine alluminio;
 - d) raccolta bottiglie di plastica;
 - e) raccolta rifiuti urbani particolari;
 - f) raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
 - g) raccolta della frazione umida da utenze domestiche e non domestiche;
 - h) raccolta multimateriale della frazione secca (carta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico);
 - i) raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche;
- 2) Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ATO, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
 - 3) Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere definite dall'ATO; il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
 - 4) La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Art. 8

Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta

- 1) La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- 2) I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 3) Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 200 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrato", nel capoluogo, e 500 metri nelle zone con insediamenti sparsi
- 4) Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi per i quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso ponderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
- 5) Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
- 6) Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
- 7) Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare, i cittadini residenti all'esterno delle suddette aree sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta
- 8) I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.
- 9) L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori e loro volumetrie, frequenze di raccolta, frequenze di pulizia e sanificazione contenitori, sono regolate rispettivamente all'interno del contratto di servizio tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della carta dei Servizi.

Art. 9

Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

- 1) Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate); detti contenitori, il cui accorpamento in un'unica area appositamente adibita è denominata "stazione ecologica di base o isola ecologica", saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 20/49
--	---	---	-----------------

quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

- 2) Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori e, previo accordo/consenso scritto dal Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
- 3) Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori
- 4) E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.
- 5) Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
- 6) Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi deve darne preventiva comunicazione al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 10

Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- 1) I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a) Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione o comunque approvati e nel rispetto del sistema stabilito dal Gestore nella propria Carta dei Servizi;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- b) I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
- c) E' vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni:
- rifiuti urbani ed assimilati, oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.3)
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);
- 2) Beni ingombranti e durevoli: il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta.
- 3) Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
- 4) Per beni ingombranti si intendono materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere; essi possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate presenti sul territorio comunale.
- 5) Per beni durevoli si intendono quelli evidenziati all'art. 44 del D.Lgs 22/97 e più precisamente:
- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria;
- 6) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 22/49
---	--	--	-----------------

- 7) Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art.44 del D.Lgs 22/97.
- 8) I rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, in particolare:
- a) batterie e pile: nelle more dell'applicazione del D.M.476/97, in appositi contenitori situati presso rivenditori; in appositi contenitori collocati sul lato delle campane utilizzate per la raccolta del vetro; direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate;
 - b) prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
 - c) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente infiammabile o estremamente infiammabile), X (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti dalle cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici ecc. direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate.
- 9) Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.
- 10) Sono considerati rifiuti urbani particolari anche i farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro; essi andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione.

Art. 11

Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

- 1) Le modalità di raccolta possono essere molteplici: su chiamata, porta-porta, per mezzo di contenitori stradali, attraverso la gestione di stazioni ecologiche attrezzate. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione all'economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel contratto di servizio.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 2) Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:
- a) i rifiuti vegetali provenienti da potature di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc. dovranno essere ridotti di volume;
 - b) i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione, diversi da quelli prodotti da ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.), non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
 - c) è tollerata l'immissione nei normali contenitori per la raccolta del rifiuto urbano di piccole quantità di rifiuti pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.
- 3) Modalità di raccolta effettuata con sacchi a perdere:
- a) i sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di cinque ore dall'orario stabilito per il ritiro;
 - b) i sacchi devono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - c) qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta; in tal caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
 - d) i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
 - e) Oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
- 4) Modalità di raccolta effettuata per mezzo di contenitori stradali:
- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
 - b) i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- c) i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati; in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
 - d) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi siano perfettamente chiusi;
 - e) l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto;
 - f) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli;
 - g) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - h) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore;
 - i) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.
- 5) Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole interrato": allo scopo di ridurre l'impatto in alcune zone del Comune ad alta produzione di rifiuti, sono in funzione piattaforme interrato all'interno delle quali sono collocati cassoni di grande capacità;
- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole interrato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
 - b) i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume;
 - c) l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sugli indotti che confluiscono il rifiuto nel cassone interrato;
 - d) l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture degli indotti siano perfettamente chiuse;
 - e) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno degli indotti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - f) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore.
- 6) Raccolta effettuata tramite "trespoli" o contenitori simili: i contenitori, costituiti da trespoli reggisacco in lamiera zincata comprensivi di coperchio e relativo sacco e/o bidone di

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 25/49
--	---	---	-----------------

capacità equivalente, vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
 - b) i rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile;
 - c) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo tale da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso;
 - d) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso;
 - e) è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli;
 - f) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - g) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore.
 - h) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.
- 7) Ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.) A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari. Le Amministrazioni comunali ed i tecnici incaricati provvedono a diffondere informazioni e assistenza al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.
Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico potranno essere applicate misure sanzionatorie.

Art. 12 **Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 1) I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati:
 - mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida;
 - mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzatura.
- 2) Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, si pone come limite la superficie dell'area verde di pertinenza della singola utenza, in particolare fino a 10 m² di superficie verde sarà consentito il conferimento al normale circuito di raccolta, oltre tale limite tali rifiuti dovranno essere conferiti nei centri appositamente attrezzati.

Art. 13 Raccolta e trasporto

- 1) La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
- 2) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale competente al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 14 Smaltimento

- 1) Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali.
- 2) Tutti i rifiuti raccolti, sia tal quali che in modo differenziato, saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Titolo III

Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 15

Recupero di materiali e/o energia

- 1) Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 22/97.
- 2) Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 22/97, alla Legge Regionale 27/94 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 16

Finalità

- 1) La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- 2) L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 17 Indirizzi generali

- 1) La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

- 2) La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 22/97.

Art. 18 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

- 1) Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 29/49
--	---	---	-----------------

raccolte differenziate devono essere approvate dall'ATO e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

- 2) Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATO.

Art. 19

Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 22/97, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.

Art. 20

Stazioni ecologiche attrezzate

- 1) Ai sensi della Legge Regionale 27/94 e delle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria, vengono istituite le Stazioni Ecologiche Comunali attrezzate, al fine d'incrementare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti, oltre che per esercitare un maggiore controllo nella fase del conferimento differenziato. La loro ubicazione è specificata nel contratto di servizio tra L'Agenda ed il Gestore e nella Carta dei Servizi.
La Legge individua tre tipi di stazioni attrezzate:

- **Stazione base o isola ecologica:** area non custodita, accessibile solo ai privati cittadini, dove sono concentrati contenitori per le diverse tipologie di rifiuti;
- **Stazione ecologica attrezzata:** centro custodito ed attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive e dove è possibile effettuare alcune operazioni di pretrattamento e trattamento dei rifiuti;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- **Piattaforme ecologiche:** veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte

2) Caratteristiche della **stazione base o isola ecologica:**

- a) la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esaurite, organico;
- b) i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.)
- c) sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, sarà schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali; inoltre sarà munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa;
- d) i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati;
- e) le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal Gestore; queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, le "stazioni attrezzate" e "le piattaforme ecologiche".

3) Caratteristiche della **stazione ecologica attrezzata:** è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà indicativamente l'accettazione dei seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui ortomercato);
- materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio);
- rifiuti urbani particolari come definiti all'art.3;
- beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati;
- batterie auto e oli da privati cittadini;
- rifiuti di origine agricola la cui gestione e modalità di conferimento sia definita con appositi accordi di programma precisati dalla normativa vigente;
- rifiuti inerti la cui gestione e modalità di conferimento siano definite con appositi accordi di programma.

Per il regolamento di gestione delle SEA, si veda l'allegato 2.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 4) **La piattaforma ecologica** costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento.

Art. 21 Incentivi ed agevolazioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla carta dei Servizi, il Gestore predispone forme di incentivazione individuali per gli utenti per favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata.
- 2) Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario.
- 3) In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Gestore del servizio, avrà facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati: ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa condotta con mezzi adeguati oltre gli abituali canali d'informazione adottati dal gestore del servizio

Art. 22 Attività del volontariato

- 1) Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'art. 21, comma 4 del D.Lgs 22/97 e dalla normativa regionale.
- 2) Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 37/96 che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
- 3) Per collaborare alla raccolta le Associazioni devono concordare con il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire, le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività e le tipologie di rifiuti definite con il Gestore all'interno di un apposito accordo.
- 4) Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate dall'Agenzia, previo parere del Gestore, a collaborare alla raccolta differenziata senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal servizio pubblico.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 32/49
---	--	--	-----------------

- 5) A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
- 6) I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività devono:
- Arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - Evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - Osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - Garantire la pulizia ed il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
- 7) Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale competente; in ogni caso devono essere garantite la pulizia ed il decoro di tali attrezzature ed il rispetto delle disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed alla occupazione del suolo pubblico;
- 8) Le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguate alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
- 9) Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione a collaborare per la raccolta differenziata, presentando all'Agenzia idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.
- 10) Le associazioni di volontariato sono tenute a prestare al Gestore un rendiconto annuale dell'attività svolta in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio o al recupero.
- 11) Le associazioni di volontariato devono certificare al Gestore il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non recuperate.

Titolo IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 23

Definizioni

- 1) Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.
- 2) In particolare si fa riferimento all'art. 3 Titolo I, punti c), d), e), f).

Art. 24

Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

- 1) Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - aree verdi pubbliche;
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori portarifiuti;
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - rifiuti cimiteriali;
 - raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali

Art. 25

Gestione delle aree verdi pubbliche

- 1) Il Gestore provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Art. 26

Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

- 1) I servizi in oggetto del presente riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende:

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 34/49
--	---	---	-----------------

- a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del D.Lgs. 285/92;
 - b) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 285/92;
 - c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria, conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - e) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione;
 - f) le strade private comunque soggette ad uso pubblico (fatte salve diverse specifiche disposizioni) che presentino i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
- 2) Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
 - 3) La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
 - 4) Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
 - 5) La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini stradali è specificata nel Contratto di Servizio tra l'Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei Servizi.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 27 **Contenitori portarifiuti**

- 1) Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Gestore appositi contenitori/cestini portarifiuti.
- 2) Non e' consentito utilizzare questi contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e ingombranti.
- 3) I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.
- 4) Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.
- 5) E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe,...), salvo se espressamente concesso.

Art. 28 **Gestione dei rifiuti cimiteriali**

- 1) L'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs.22/97 e il D.M. 219/2000 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art 7 citato.
- 2) La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'art.2 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- 3) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 - 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".
 - 5) Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
 - 6) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.27 e 28 del D.Lgs22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - 7) La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D.M. 219/2000.
 - 8) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), punti 1 e 3 del D.M. 219/2000 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 - 9) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
 - a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.M. 219/2000 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale , avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
 - b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1 lettera f), punto 2 del D.M. 219/2000;
 - c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
 - d) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal DPR n.285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 10) Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.22/97.

Art. 29

Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
- 2) A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3) Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 30

Terreni non edificati

- 1) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
- 2) A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3) In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 31

Aree occupate da mercati

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



- 1) I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.
- 2) I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
- 3) Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 32 **Aree occupate da pubblici esercizi**

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
- 3) All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
- 4) I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività;
- 5) La medesima disposizione si applica ai concessionari di darsene ad uso diportistico, degli stabilimenti balneari per quel che riguarda la linea di battigia, indipendentemente dalla sua ampiezza, intesa come distanza tra il limite della concessione lato mare e l'acqua stessa. In questo caso, compito del concessionario sarà quello di accumulare il materiale piaggiato, lasciandolo a disposizione dei mezzi di asporto del servizio.
- 6) L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art. 33

Carico e scarico merci

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 2) Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
- 3) In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale

Art. 34

Aree pubbliche occupate da cantieri

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
- 3) In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
- 4) E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
- 5) E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 35

Manifestazioni pubbliche

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 40/49
--	---	---	-----------------

- 1) Gli enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
- 2) Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.
- 3) Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 36

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti. A tale scopo, in assenza di specifica cauzione, si dovrà dimostrare prima del rilascio dell'autorizzazione, di l'esistenza di un apposito contratto con l'azienda che gestisce la pulizia delle aree pubbliche
- 2) Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 37

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

- 1) Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 41/49
--	---	---	-----------------

- 2) Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 38

Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

- 1) I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, ed a raccogliere onde conferire all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei cassonetti, le deiezioni degli stessi.

Art. 39

Rifiuti abbandonati

- 1) Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
- 2) In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della USL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art.40

Disposizioni diverse

- 1) Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

Art. 41

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 42/49
--	---	---	-----------------

1) Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- Finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- Organizzazione del servizio;
- Modalità e procedure di attuazione;
- Andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti

Titolo V
Controlli sanzioni e disposizioni varie
Art.42
Controllo e procedimento sanzionatorio

- 1) In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art.20 del D.Lgs 22/97 e della L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni, le Province e le relative Agenzie d'Ambito sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
- 2) Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art.50 del D.Lgs 22/97 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.
- 3) I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
- 4) Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse). Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.
- 5) L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/91 e successive modificazioni e integrazioni e dagli art. 50 e 51 del D.lgs.22/97.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art.43 Divieti e sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2) Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquedotti, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) è vietato asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - d) è vietato l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - e) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g) è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - h) è vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i) è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
 - j) per la raccolta domiciliare è vietato conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - k) è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna ATO 5	Agenzia costituita dai Comuni e dalla Provincia di Bologna	Allegato 7 - Regolamento di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati	pagina 44/49
---	---	---	-----------------

- l) è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- m) è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- n) è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
- o) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
- p) è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;

Titolo VI

Varie

Art.44

Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

- 1) I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente
- 2) I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
- 3) I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batterie secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate

Art. 45

Deposito temporaneo di rifiuti da aree verdi

- 1) Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private.

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------



Art.46
Entrata in vigore

Art.47
Sanzioni specifiche

PROPOSTA			
RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	MINIMO	MASSIMO
Art. 27	Mancato rispetto al divieto di danneggiamento, imbrattamento, affissione di materiale e/o conferimento improprio rifiuti interni ed ingombranti nei contenitori portarifiuti.	63	
Art. 42 comma 2, lett.b)	Mancato rispetto al divieto di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori	12,91	77,46
Art. 42 comma 2, lett.f)	Mancato rispetto al divieto di gettare sul suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini)	25,82	1032,91
Art.42 comma 2, lett.i)	Mancato rispetto al divieto d'immissione di rifiuti sciolti, senza apposito involucro protettivo, all'interno dei contenitori	63	
Art. 42 comma 2, lett.j)	Mancato rispetto al divieto	25,82	63

estensore R.Zanfini	versione del 09.12.04	revisione	approvazione M. Morselli
------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------------

	d'utilizzo dei contenitori qualora gli stessi risultino pieni e non perfettamente richiudibili, con l'obbligo di conferire in quello più vicino con capienza disponibile		
Art.42 comma 2, lett. a)	a) Mancato rispetto al divieto di gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;	103	1549
Art.11 comma 3, lett.a) e lett. b)	Mancato rispetto dell'esposizione dei sacchi dei rifiuti nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti	90	
Art. 11 comma 3, lettera d) comma 4, lett b), comma 5, lett. b)	Mancato rispetto della riduzione di volume per rifiuti voluminosi	12,91	154,93
Art. 30 commi 1e 2	Mancato rispetto delle norme per i terreni non edificati	90	180
Art. 37	Mancato rispetto delle norme generali per le aree di sosta temporanea e ad uso speciale	90	
Art.43 commi 1,2	Mancata esposizione di targa che elenchi i centri autorizzati di raccolta per i rivenditori di batterie ed olio minerale		90
Art. 9 commi 3 e 4	Mancato rispetto al divieto di deposito oggetti, parcheggio veicoli in prossimità dei contenitori, spostamento degli	51,64	258,22

	stessi dal luogo in cui sono posizionati		
Art.10 comma 1, lett.b)	Mancata osservanza delle norme per il conferimento dei rifiuti putrescibili	180	180
Art. 10 comma 1 lett. c)	Mancato rispetto della corretta immissione dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti	25,82	180
Art.10 comma 2	Mancato rispetto delle norme per il conferimento dei beni ingombranti e durevoli	180	
Art.10 comma 3	Mancato rispetto delle norme che regolano il conferimento in modo da non costituire ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone	25,82	180
Art. 10 comma 1 lett. a) e Art. 12	Mancato rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi		180
Art. 29	Mancato rispetto delle norme per le aree scoperte e il luoghi di uso comune privati		180
Art.31,32,33,34,35,36,37	Mancato rispetto delle norme per le aree occupate da mercati, pubblici esercizi, carico e scarico merci, aree pubbliche occupate da cantieri, manifestazioni pubbliche, aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e aree di sosta temporanea ed a uso speciale	25,82	1032,81
Art. 42 comma 2, lett.d)	Mancato rispetto al divieto d'introdurre rifiuti nei pozzetti e/o nelle caditoie stradali	51,64	309,87
Art. 42 comma 2, lett.g)	Mancato rispetto al divieto di conferire rifiuti speciali nei contenitori per la raccolta differenziata	103,29	413,16

Art. 42 comma 2, lett.n)	Mancato rispetto al divieto di danneggiamento e ribaltamento dei contenitori e di esecuzione di scritte o affissioni di qualsiasi natura, se non autorizzate	25,82	413,16
Art.11 comma 2, lett.b)	Mancato rispetto al divieto di conferire rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione nei contenitori per rifiuti domestici	103,29	516
Art. 11 comma 4 lett c)	Mancato rispetto al conferimento dei rifiuti oggetto delle raccolte differenziate negli appositi contenitori ad esse dedicate		
Art. 42 comma 2, lett.c)	Mancato rispetto al divieto di incendiare rifiuti o residui di lavorazione sia in area privata che pubblica	25,82	1032,91
Art. 42 comma 2, lett.e)	Mancato rispetto al divieto di smaltire rifiuti negli scarichi fognari; in particolare l'uso di trituratori applicati agli scarichi dei lavelli, laddove non consentito dalle leggi vigenti		516
Art. 42 comma 2, lett.m)	Mancato rispetto al divieto d'introduzione di materiali liquidi, accesi o incandescenti nei contenitori	51,64	516
Art.4 comma 7	mancato rispetto della prescrizione di fornire al Comune le informazioni tecniche nei tempi previsti e nei modi previsti	51,64	309,87
Art. 4	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti urbani e speciali assimilati da quelli speciali non assimilati	51,64	309,87
Art. 11 comma 7	Mancata osservanza dei criteri di compostaggio domestico	25,82	154,93
Art. 20	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le SEA	25,82	154,93
Art.42 comma 2, lett.k)	Mancato rispetto al divieto di abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro,		



	a fianco dei contenitori		
Art. 11 comma 4, lett. d)	Mancato rispetto all'obbligo di assicurarsi che, dopo il conferimento, i coperchi dei contenitori siano chiusi		
	Abbandono dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione		
	Mancato rispetto al divieto di conferimento di rifiuti d'imballaggio terziari nei circuiti di raccolta dei rifiuti urbani		